



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

(APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 07 DEL 12/04/2012)

INDICE

ART. 1 -Disciplina del servizio.....	pag.1
ART. 2 - Definizione del servizio di Noleggio Con Conducente.....	“
ART. 3 -Modalità per il rilascio dell' autorizzazione.....	“
ART. 4 -Contenuti del bando.....	pag.2
ART. 5- Figure giuridiche di gestione.....	“
ART. 6 -Sostituzione alla guida.....	“
ART. 7 -Titoli preferenziali.....	pag.3
ART. 8 -Requisiti professionali per il rilascio dell' autorizzazione.....	”
ART. 9-Impedimenti soggettivi.....	”
ART. 10 - Presentazione della domanda.....	pag.4
ART. 11-Commissione di concorso.....	pag. 5
ART. 12- Rilascio dell' autorizzazione	”
ART.13- Durata dell' autorizzazione.....	”
ART.14 -Trasferibilità dell' autorizzazione	”
ART. 15-Inizio del Servizio.....	pag.6
ART. 16 -Sanzioni	”
ART. 17-Sanzioni amministrative pecuniarie.....	pag 7
ART. 18-Diffida.....	”
ART. 19-Sospensione dell' autorizzazione	”
ART. 20-Revoca dell' autorizzazione.....	pag 8
ART. 21-Decadenza dell' autorizzazione	”
ART. 22-Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione.....	pag. 9
ART. 23-Sostituzione dell' autoveicolo.....	”
ART. 24-Tariffe.....	pag.10
ART. 25-Svolgimento del Servizio.....	”
ART. 26-Trasporto di soggetti portatori di handicap	“
ART.27- Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti.....	pag.11 “
ART. 28-Divietai per i conducenti degli autoveicoli.....	“
ART. 29-Comportamenti degli utenti.....	”
ART. 30-Disposizioni finali	pag.12

ART. 1

Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio di Noleggio Con Conducente (definito con la sigla "N.C.C.") in conformità della *Legge 15 Gennaio 1992, n°21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- c) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572 "*Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente*";
- d) dal D.M. 20 Aprile 1993 "*Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura*";
- e) dalla L.R. 8 Luglio 1999, n°23 che detta norme per il trasporto pubblico locale;
- f) dalla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*"
- g) dal D. L.vo 19 Novembre 1997, n. 422 "*Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale*";
- h) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- i) dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio di Noleggio con Conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (*art. 1 L. 21/92*).

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: le autovetture, le motocarrozze, autobus, motoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, i natanti e i veicoli a trazione animale (*art. 2 L. 21/92*).

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio.

ART. 3

Modalità per il rilascio dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è rilasciata attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirlo in forma singola o associata (*art. 8, L. 21/92*).

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. ove eserciti con natante (*art. 8, comma 2, L. 21/92*).

4. L'autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa pari ad € 2.500 annuali (quindi il pagamento non è *una tantum* ma si rinnova in occasione del rinnovamento della licenza)

ART. 4

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione dei requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni;
 - e) indicazione del termine per la presentazione della domanda.
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando è pubblicato sul sito web del Comune nella sezione avvisi pubblici.

ART. 5

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente (*art.7, comma 1, L. 21/92*).

2. Nei casi di cui all'art. 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (*art.7, comma 2, L. 21/92*).

3. Nel caso di recesso dagli organismi di cui all'art. 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (*art.7, comma 3, L. 21/92*).

ART. 6

Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile. Possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo (*art.6, comma 6, L.21/92*).

2. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/92.

ART. 7

Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C.

- a) essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (*art. 8, comma 4, L. 21/92*);
- b) essere in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. da almeno un anno ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

ART. 8

Requisiti professionali per il rilascio dell' autorizzazione

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell'U.E. ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., (*art.6,comma 5, L. 21/92*). I soggetti che al momento dell'istituzione del ruolo risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono iscritti di diritto nel ruolo (*art.6,comma 7, L.21/92*);
- c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
- d) essere iscritto all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.9;
- f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio (*art.3 del presente regolamento*);
- g) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa o di un pontile d'attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza (*art.8, comma 3, L.21/92*);
- h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune (*art. art.3 del presente regolamento*);
- i) di non avere trasferito altra autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (*art.8, comma 3, L. 21/92*);
- j) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte di questo Comune nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

ART. 9

Impedimenti soggettivi

1.Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione se i soggetti interessati:

- a) sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione,
- b) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad un anno per delitti non colposi;
- c) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- d) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75;
- e) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (*art.8, comma 2, L.R. 24/95*).

Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione rilasciata da questo Comune, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando emesso da questo ente;
- b) l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 10

Presentazione della domanda

1. La domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. deve essere trasmessa all'ufficio competente di questo Ente e dovrà indicare:

- generalità
- luogo e data di nascita;
- residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa;
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- denominazione e/o ragione sociale;
- partita I.V.A..

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità di cui agli articoli 36, 37 e 38, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente Regolamento e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 del presente Regolamento.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio competente di questo Comune l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore; tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento.

ART. 11

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di Concorso composta dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, da due esperti e da uno o due rappresentanti di categoria . Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi.

3. La Commissione redige la graduatoria tenendo conto dei titoli preferenziali e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

4. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

ART. 12

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate da questo Ente entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine ne viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 3.

2. L'Ufficio competente entro 30 giorni rilascia le autorizzazioni, riscontrata la regolarità della documentazione ricevuta.

3. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia di Catanzaro ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

ART.13

Durata dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo **determinato** e precisamente **anni 9** (nove) dalla data di rilascio con obbligo di rinnovo annuale.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
3. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto, previa apposita contestazione con regolare avvio del procedimento.

ART.14

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso di questo Ente, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (*art.9, comma 1, L. 21/92*).
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione torna al Comune il quale a propria discrezione può decidere di trasferirla ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile, purché sia in possesso dei requisiti prescritti; ovvero indire nuovo concorso. In ogni caso, qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (*art.9, comma 2, L.21/92*).
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (*art.9, comma 3, L. 21/92*).
4. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento.

ART. 15

Inizio del Servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido e documentato motivo, questo Comune disporrà la decadenza della stessa, previo regolare avvio del procedimento .
2. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato da questo Ente per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
3. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Locale, per l'accertamento della rispondenza delle caratteristiche fissate da questo Comune. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.
4. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta degli addetti preposti alla vigilanza e al controllo; inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

5. L'autorizzazione dovrà essere restituita a questo Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 16

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;

b) con le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione, della decadenza e della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di non meno di dieci giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione,

3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, obbligato in solido al pagamento della sanzione.

4. Resta inteso che in ogni caso, viene trattenuto dal Comune e quindi non verrà restituito, il pagamento della somma pari ad € 2.500,00 versata al momento del rilascio, nonché nelle successive annualità di rinnovo.

ART. 17

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 € per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 15, comma 4, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo del titolare, dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;

b) violazione dell'art. 22 del presente regolamento, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) di mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 28 del presente regolamento;

d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 22 comma 2 del presente regolamento;

e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento comunale;

f) inosservanza dei limiti tariffari (art. 13, comma 4, legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.4.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").

2. Chiunque esercita l'attività di N.C.C senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della citata Legge 21/92, o senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 1.032,00 € a 5.164,00 €.

3. Restano confermate le sanzioni di cui alla L. 285/92 articoli 82, 83, 84, 85, 86 e 87.

ART. 18

Diffida

Il titolare di autorizzazione che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in una formale contestazione di addebito.

Una ulteriore contestazione comporterà l'applicazione della sospensione per come previsto nel successivo articolo 19 lettera b).

ART. 19 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. Questo Ente sospenderà l'autorizzazione d'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi di:

- a) violazione delle norme del Codice della Strada;
- b) violazioni delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 17;
- e) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

2. Sul periodo di sospensione questo Comune dispone tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 20 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Comune di Falerna dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 14 del presente regolamento;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.19 del presente regolamento;
- e) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 22 comma 6 del presente Regolamento;
- f) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni.
- g) accertati servizi abusivi di linea.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 21 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo da parte di questo Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art.8 del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.15 del presente regolamento;

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art.14 del presente regolamento.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

ART. 22

Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio";

b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Falerna (*art.12, comma 5, L. 21/92*);

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di *contachilometri* generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio di questo Comune.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi di questo Comune del settore della Polizia Municipale o di quelli degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta gli organi di questo Comune del Settore della Polizia Municipale o degli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art.17 del presente regolamento.

ART. 23

Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato da questo Ente alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte degli organi di questo Comune del settore della Polizia Municipale o da quelli degli Uffici comunali preposti.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

3. Della suddetta modifica dovrà essere data comunicazione alla Provincia.

ART. 24

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (*art. 13, comma 3, L. 21/92*).

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (*art.13, 4 comma, L. 21./92*; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 Aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").

Nel rispetto di tali disposizioni questo Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28 del presente regolamento.

3. I tariffari devono essere vidimati dal competente ufficio di questo Comune, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio di questo Comune. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

ART. 25

Svolgimento del Servizio

1. Il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (*art.3, comma 1, L. 21/92*).

2. La prestazione del servizio non è obbligatoria (*art. 13, comma 3, L. 21/92*).

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (*art.3, L 21/92*).

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse (*art. 11,comma 4, L. 21/92*).

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

6. Questo Comune, nel cui territorio non è esercito il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi (*art.11, comma 5, L. 21/92*).

ART. 26

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. In attuazione della legge 30 Marzo 1971, n. 118 e del regolamento approvato con D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384, sostituito dal D.P.R. 24.7.1966, n. 503, nonché dell'art.14, comma 2, della L. 21/92 i veicoli adibiti a servizio di N.C.C. devono essere attrezzati per il trasporto dei soggetti portatori di handicap.

2. La causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

3. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

4. Il trasporto di carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

ART.27

Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15 Dicembre 1992, n° 572.

ART. 28

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto nell'espletamento del servizio;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- c) portare animali propri sull'autoveicolo;
- d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 29

Comportamenti degli utenti

1. Agli utenti del Servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- d) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 30

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, alla Motorizzazione di Catanzaro, nonché alla Regione Calabria Assessorato ai Trasporti.

2. I titolari di licenze già rilasciate dal Comune di Falerna prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti all'adeguamento normativo allo stesso tempestivamente. Relativamente invece all'adeguamento economico di cui al punto 4 dell'articolo 3 del presente regolamento il citato adeguamento viene effettuato al primo rinnovo utile dopo l'esecutività del presente regolamento.

3. Dell'approvazione del Regolamento è data notizia sul sito Web del Comune di Falerna nella sezione avvisi pubblici.

4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.